



REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI/UNIONI CIVILI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio/unione civile sul territorio del Comune di Alcamo, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.

La celebrazione del matrimonio/unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n.396) e dall'art. 1 L. 76/2016.

Art. 2

Funzioni

I matrimoni/unioni civili sono celebrati dal Sindaco.

Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti del comune e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1- comma 3- del D.P.R.396/2000.

Qualora i nubendi/parti civili intendano far celebrare il loro matrimonio/unione civile a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per la celebrazione. Inoltre i nubendi/parti civili devono consegnare almeno, 15 (quindici) giorni prima della celebrazione, le copie fotostatiche dei documenti di identità dei testimoni, del celebrante scelto dai nubendi/parti civili e nel caso in cui sia necessario ricorrere ad un interprete durante la celebrazione, anche la copia fotostatica del documento d'identità del medesimo.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio/unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Matrimonio/unione civile su delega

Nel caso il matrimonio/unione civile avvenga su delega di altro comune, gli istanti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficio del Cerimoniale con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni.

Il matrimonio/unione civile potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio/unione civile celebrato su delega di altro comune i nubendi/parti civili dovranno produrre con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza;
- b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 4

Richiesta della celebrazione

La richiesta di celebrazione del matrimonio/unione civile va concordata con l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco al quale andrà presentata una comunicazione scritta rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile che attesterà la regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art.50 del D.P.R.396 del 03/11/2000.

Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio/unione civile.

Successivamente si procederà alla compilazione di una un'apposita domanda, come da allegato "A", sottoscritta da entrambi i nubendi/parti civili che dovrà contenere le loro generalità, il luogo prescelto, la data, l'ora e la certificazione attestante l'avvenuto pagamento, ove previsto, delle relative spese, come indicato nell' allegato "B".

La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio Stato Civile.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente all'Ufficio Economato o Tesoreria Comunale con indicazione della causale: "Prenotazione sala per matrimonio/unione civile". La consegna della ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio Stato Civile dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi precedenti la celebrazione del matrimonio/unione civile.

Art. 5
Luogo della celebrazione

Il matrimonio/unione civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nelle strutture acquisite al patrimonio comunale che per questa occasione assumono la denominazione di "Casa Comunale":

- a – Sala Sindaco (così com'è allestita e compatibilmente con l'attività istituzionale dell'Amministrazione) ;
- b – Collegio dei Gesuiti (ex chiesa dell'oratorio, così com'è allestita);
- c – Collegio dei Gesuiti –Atrio interno (allestimento a carico degli interessati);
- d – Castello dei Conti di Modica –Sala Interna (così com'è allestita);
- e – Castello dei Conti di Modica- Atrio interno (allestimento a carico degli interessati);
- f – Ufficio dello Stato Civile (così com'è allestito);
- g – Lidi di Alcamo Marina che hanno stipulato regolare contratto di comodato d'uso con il Comune di Alcamo;
- h – Parco suburbano San Francesco (allestimento a carico degli interessati).

Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall'art.110 del Codice Civile ("se uno degli sposi/parte delle unioni civili per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce con il Segretario Generale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova la parte impedita"). In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

Art. 6
Allestimento della sala

Ai nubendi/parti unione civile è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione previo accordo scritto con il Responsabile del Servizio e/o Capo del Cerimoniale ove nominato.

Al termine della cerimonia è fatto loro obbligo di provvedere tempestivamente a far risistemare la sala (e in generale il luogo interessato dalla celebrazione) così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione.

Possono essere autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri, all'interno o all'esterno delle sale entro e non oltre l'orario stabilito per la celebrazione del matrimonio/unione civile.

Art. 7
Prescrizioni per l'utilizzo

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio/unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

A garanzia di quanto sopra stabilito i richiedenti dovranno sottoscrivere una liberatoria in favore del Comune di Alcamo con cui sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e si accollano direttamente le spese causate per danni subiti dagli arredi e strutture di proprietà dell'Ente, vedi allegato "E".

E' fatto divieto di spargere riso, confetti , coriandoli o altro all'interno delle strutture comunali utilizzati per la cerimonia.

Art. 8

Matrimonio/unione civile con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi/parti delle unioni civili o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere nubendi/parti delle unioni civili stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Nel caso in cui i nubendi/parti delle unioni civili, o uno di essi siano sordi possono avvalersi di un interprete della lingua dei segni a cui provvederanno gli stessi.

Art. 9

Giornate ed orario della celebrazione

I matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati nelle ore antimeridiane, dal lunedì al sabato, alle ore 10,00 ed alle ore 12,00; nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato alle ore 16,00 ed alle ore 18,00.

Le celebrazioni richieste nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato per l'intera giornata, potranno avvenire, escludendo gli uffici di Stato Civile e Sala Sindaco, secondo le tariffe di cui all'allegato "B".

Non si possono celebrare matrimoni/unioni civili durante nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 Gennaio
- la domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
- 25 Aprile
- 1° Maggio
- 2 Giugno
- 21 Giugno (festa della Santa Patrona)
- 15 Agosto
- 1 e 2 Novembre
- 8 Dicembre
- Natale e Santo Stefano
- 31 Dicembre.

La celebrazione dei matrimoni/unioni civili è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedente alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.

Art. 10

Costo del Servizio

Per i residenti nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili nell' Ufficio di Stato Civile.

Vedi allegato "B".

Sono comunque assoggettati a pagamento i matrimoni/unioni civili celebrati per delega sia che si celebrino nell'Ufficio di Stato Civile sia nelle altre sale.

Le relative tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Commissione permanente competente quindi portate al vaglio dal Consiglio Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio/unione civile (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, personale d'attesa, ecc.).

Nessun rimborso spetta qualora la mancata cerimonia sia ascrivibile ai richiedenti.

Gli introiti provenienti dalle celebrazioni dei matrimoni/unioni civili, devono essere allocati in uno specifico capitolo di bilancio e utilizzati per la manutenzione ordinaria dei luoghi in cui vengono celebrati i matrimoni/unioni civili di cui all' art. 5 e quant'altro.

Le quote degli introiti provenienti dalle celebrazioni che hanno luogo in giornate e orari non compresi nell'orario di lavoro ordinario, come determinati in misura fissa nella Tabella "B", sono allocate in uno specifico capitolo di bilancio, confluiscono in modo figurativo nel Fondo per le Risorse decentrate e sono destinate alla totale copertura dei costi per il personale sostenuti dall'ente.

Art. 11

Organizzazione del Servizio

L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/unioni civili è l'Ufficio del Gabinetto del Sindaco d'intesa con l'Ufficio di Stato Civile, che procederà al coordinamento con gli altri Uffici Comunali.

L'istanza relativa al giorno stabilito, di cui al precedente art.4, dovrà essere inoltrata al Sindaco, previo accordo con il Responsabile dell'Ufficio del Cerimoniale, con allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Non si accetteranno istanze prive della ricevuta di avvenuto pagamento.

Al fine di evitare inutili contestazioni o sollecitazioni, la precedenza delle prenotazioni seguirà l'ordine cronologico del protocollo di arrivo.

La visita delle sale e dei luoghi potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.

Art. 12

Contegno degli astanti e attività di sorveglianza nell'ambito delle Sale.

Tutte le persone interessate al celebrando matrimonio/**unione civile** dovranno tenere fin dal momento dell'ingresso nelle sedi individuate come luoghi per la celebrazione dei matrimoni/**unioni** civili e fino alla conclusione del rito, ivi compreso il relativo esodo, un contegno corretto, riguardoso e decoroso evitando schiamazzi e comportamenti che rechino disturbo agli ambienti di lavoro.

Il personale incaricato a svolgere servizio di sorveglianza specifica richiamerà quanti non osservino le regole comportamentali di cui al precedente comma, con facoltà di richiedere l'intervento di agenti di Polizia municipale ove reputi necessario l'allontanamento dai locali di soggetti che, sebbene diffidati, continuino a turbare la "serenità".

Art. 13

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre, 2000 n.396
- D.Lgs.18 agosto 2000, n.267

Art. 14

Entrata in vigore

1- Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

2 - In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni/**unioni** civili già prenotati dall'Ufficio del Cerimoniale.

N.B.

Con Delibera Consiliare N. 131 del 14/12/2016 è stato deciso che “Le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle more dell’attuazione dell’art. 1 comma 28 della legge 20 maggio 2016 n. 76 e dell’approvazione della disciplina organizzativa locale anche alle unioni civili normativamente disciplinate dalla legge n. 76/2016”.